

COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO

PROVINCIA DI TREVISO

Reg. Scr. Priv. n.

**CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE
DELL’IMPIANTO DENOMINATO “AREA VERDE ATTREZZATA DI
BARBISANO”.**

*** * ***

L'anno 2019 (duemiladiciannove), addì _____ (_____) del mese di _____ nella Residenza Municipale di Pieve di Soligo, in via E. Majorana, 186

Tra

- Tomasi Angela, nata a Treviso il 02.11.1963, che interviene, agisce e stipula nella sua qualità di Responsabile del Servizio Affari Generali in rappresentanza e nell’esclusivo interesse del Comune di Pieve di Soligo (codice fiscale 00445940265), ai sensi dell’art. 109, comma 2°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, nonché del Decreto Sindacale n. 4 del 23.09.2019, nel prosieguo del presente atto denominato, altresì, “Comune”;

e

- sig. _____, nato a _____ (____) il _____, che interviene, agisce e stipula nella sua qualità di Presidente in rappresentanza e nell’esclusivo interesse dell’Associazione _____, con sede a _____ in via _____ n. _____, codice fiscale e partita IVA _____, che nel prosieguo del presente atto verrà denominata, per brevità, “Associazione”.

PREMESSO CHE:

- con deliberazione della Giunta comunale n. 155 del 28.10.2019

l'Amministrazione Comunale ha ritenuto di procedere all'affidamento della gestione, con annessa custodia, dell'area "Area Verde Attrezzata" in località Barbisano, mediante convenzionamento con Associazioni senza scopo di lucro che promuovano e realizzino attività di interesse generale a rilevanza sociale, culturale, sportiva, ricreativa e a carattere umanitario, riconducibili tra le funzioni proprie del Comune come previsto dalla legge e dallo statuto e coerenti con i programmi e gli ambiti individuati dall'amministrazione come Aree di intervento prioritario per lo sviluppo delle iniziative sussidiarie:

- aventi sede nel Comune di Pieve di Soligo o con un'attività significativa anche nel territorio comunale o con un numero rilevante di praticanti residenti nel Comune;

- aventi un'organizzazione interna a base democratica;

- costituite esclusivamente da soci volontari che pongono in essere la propria attività sulla base di prestazioni spontanee, personali e gratuite;

- con determinazione n. ____ del _____ del Responsabile del Servizio Affari Generali è stato approvato, sulla base degli indirizzi forniti dall'organo esecutivo, l'Avviso Pubblico per l'affidamento in convenzione dell'area di cui trattasi, nonché la bozza della presente convenzione, disciplinante i futuri rapporti tra il Comune e il soggetto assegnatario;

- in data _____ l'Ufficio Unico Sport_Associazioni ha provveduto a pubblicare idoneo Avviso per l'affidamento in convenzione dell'area di cui trattasi;

- con il verbale di gara in data _____, l'assegnazione dell'Area Verde Attrezzata di Barbisano è stata effettuata a favore di _____, con sede in _____, _____, n. _____, Codice Fiscale _____

_____ e Partita Iva _____;

- è stato verificato il possesso dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione e che è stata altresì verificata l'assenza di cause ostative.

PRESO quindi atto dell'esito della selezione,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Principali finalità

1. La presente convenzione regola il rapporto tra il Comune e l'Associazione _____ in relazione all'affidamento in gestione dell'impianto denominato "Area Verde Attrezzata di Barbisano", meglio individuato e qualificato al successivo all'art. 2 e alle attività operative e complementari ad esso riferibili in relazione alla sua vocazione principale, coerentemente con la proposta progettuale allegata alla domanda di partecipazione, agli atti dell'Ufficio Unico Sport - Associazioni e qui integralmente richiamata.

2. Con la presente convenzione il Comune intende perseguire, con la collaborazione dell'Associazione, le seguenti finalità:

- a) consolidare e sviluppare il ruolo di polo attrattivo pubblico organizzato e qualificato per la comunità locale di Pieve di Soligo degli impianti;
- b) favorire processi di progressiva evoluzione delle potenzialità dell'impianto in termini di valorizzazione del medesimo e di ottimizzazione delle risposte strutturali alle esigenze del sistema sportivo, culturale e sociale locale;
- c) migliorare i processi di sviluppo del sistema ricreativo/sportivo e associazionistico locale, anche con attività programmate, facendo leva sulle potenzialità dell'impianto.

Art. 2 - Oggetto della convenzione

1. Il Comune di Pieve di Soligo concede all'Associazione _____

la gestione dell'impianto denominato "Area verde attrezzata di Barbisano", sito a Pieve di Soligo, frazione di Barbisano, in via Cimitero comprendente:

- n. 1 area - pattinaggio/basket;
- n. 1 area pallavolo;
- area verde attrezzata a gioco;
- locali ad uso cucine e sala riunioni;
- n. 2 locali ad uso magazzino;
- servizi igienici accessori;
- area di pertinenza degli impianti;
- impianto di illuminazione dell'area riservata al pattinaggio;
- impianto di illuminazione dell'area riservata alla pallavolo.

Il tutto come meglio identificato nella planimetria allegata alla presente sub a).

2. La convenzione include gli arredi e le attrezzature presenti nell'impianto funzionali alla pratica sportiva e associazionistica e alla manutenzione dell'area stessa, come da verbale di consistenza redatto in contraddittorio con l'Ufficio Unico Sport - Associazioni, agli atti dell'ufficio. Detti arredi ed attrezzature, al termine dell'ultimo utilizzo dovranno essere riconsegnati al Comune in perfetto stato di conservazione, salvo il naturale degrado.

Articolo 3 - Durata della gestione e valore della convenzione

1. La presente convenzione ha la durata di anni 5 (cinque), con decorrenza dalla data di sottoscrizione della presente. Alla sua scadenza la convenzione potrà essere rinnovata, ad insindacabile giudizio del Comune e su richiesta di una delle parti, per un ulteriore periodo di 5 (cinque) anni. E' espressamente esclusa la tacita rinnovazione.

2. Il valore della convenzione è determinato in €. 7.500,00= (diconsi euro

settemilacinquecento) con riferimento a tutti i profili organizzativi e prestazionali in essa disciplinati.

Articolo 4 - Modalità di utilizzo degli impianti

1. Il complesso degli impianti, i relativi arredi ed attrezzature, vengono dati in gestione all'Associazione affinché questa possa svolgere le proprie attività sociali, attività che in ogni caso devono essere programmate in modo da garantire prioritariamente anche il soddisfacimento delle attività corrispondenti con gli interessi generali dei cittadini e delle iniziative sportive e/o culturali e/o sociali patrocinate e/o organizzate direttamente dal Comune e/o svolte in collaborazione con altri soggetti. Il Comune avrà comunque, compatibilmente con l'attività della Associazione, facoltà di utilizzare in ogni momento gli impianti dati in gestione che l'Associazione si obbliga da subito a mettere a disposizione. I consumi dei servizi a rete in tale circostanze non daranno luogo a specifici addebiti al Comune, ritenendosi il contributo di cui al successivo art. 6, comprensivo anche di tale onere. Le richieste in tal senso dovranno essere presentate all'Associazione almeno 10 giorni prima della manifestazione.

2. Il complesso degli impianti potrà inoltre essere messo a disposizione dall'Associazione ad altri sodalizi sportivi, ricreativi operanti anche in altri comuni o privati, compatibilmente con l'attività ufficiale dell'Associazione stessa. In tal caso saranno applicate le tariffe stabilite annualmente dalla Giunta comunale che dovranno essere corrisposte direttamente all'Associazione a ristoro delle spese sostenute. L'Associazione dovrà produrre puntuale rendiconto dell'attività svolta nell'Area che sarà parte integrante del Bilancio Consuntivo di cui alla lettera o) dell'art. 5.

4. Nessun ostacolo, se non i limiti posti dagli impegni ufficiali dell'Associazione, potrà essere frapposto all'utilizzo dell'impianto da parte degli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado presenti nel Comune di Pieve di Soligo e della cittadinanza.

Articolo 5 - Obblighi dell'Associazione

1. L'Associazione è tenuta a:

- a) garantire il servizio di custodia dell'area affidata;
- b) effettuare la pulizia generale degli impianti e delle attrezzature, con particolare cura per l'igiene nei servizi igienici, del locale ad uso cucine e della sala riunioni;
- c) effettuare la manutenzione ordinaria, con mezzi e personale proprio, di tutte le superfici incluse nell'area oggetto di affidamento;
- d) effettuare la manutenzione ordinaria, con mezzi e personale proprio, degli immobili e degli elementi di arredo, nonché di tutte le aree di pertinenza del complesso; qualora, in casi eccezionali, detti interventi di manutenzione ordinaria, per esigenze di tempestività, fossero richiesti al Comune, lo stesso provvederà ad addebitarne le spese conseguenti. Sono considerati interventi di ordinaria manutenzione, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - piccoli lavori di manutenzione interna dei locali, ivi compresi gli impianti elettrici (sostituzione lampadine, neon ecc.) e idraulici (scarichi rubinetteria ecc.);
 - sfalcio periodico dell'erba con trasporto rifiuto delle risultanze;
 - trattamenti di diserbo e concimazione, su indicazione di personale esperto incaricato dal Comune;
- e) assumere in proprio di tutte le spese connesse e/o annesse alla gestione

complessiva dell'area, comprese le utenze, la fornitura di materiali, l'acquisto e la manutenzione di macchine ed attrezzature per gli interventi manutentivi;
f) non destinare gli impianti in questione ad uso diverso da quello per il quale vengono concessi;

g) utilizzare i locali ad uso cucine compatibilmente con la finalità pubblica, ludico ricreativa dell'impianto escludendo qualsiasi attività a carattere imprenditoriale;

h) non danneggiare o deteriorare in alcun modo i locali, i materiali e gli attrezzi, e, in ogni caso, a rimettere nello stato originario quanto sia stato danneggiato con assoluta urgenza e comunque entro trenta giorni dall'evento accertato o dalla richiesta dell'Amministrazione, o eventualmente a provvedere alla sostituzione degli attrezzi non riparabili;

i) dare immediata comunicazione all'Amministrazione di eventuali danni all'immobile o alle attrezzature;

j) rispondere, anche in solido con l'autore diretto del danno;

k) mettere a disposizione degli utenti un recapito telefonico;

l) riconsegnare al Comune gli immobili, e gli arredi ed attrezzature oggetto della convenzione, in perfetto stato di conservazione, salvo il naturale degrado;

m) presentare annualmente il bilancio consuntivo dell'Associazione entro il primo trimestre dell'anno successivo;

n) organizzare gare e manifestazioni che diano importanza agli impianti.

La manutenzione straordinaria è a carico del Comune, salvo diverso accordo, come specificato dall'art. 9 dell'Avviso Pubblico.

Articolo 6 - Oneri a carico dell'Associazione.

1. Sono a totale carico dell'Associazione in quanto titolare della relativa utenza

gli oneri relativi a:

- fornitura acqua;
- fornitura energia elettrica;
- fornitura riscaldamento e acqua calda;
- ogni altra utenza.

2. A fronte delle spese di gestione e manutenzione ordinaria dell'impianto e per gli interventi che saranno eseguiti dall'Associazione che al termine della convenzione in atto faranno parte integrante del Patrimonio Comunale, e a fronte anche degli oneri per la propria utilizzazione, il Comune si impegna a corrispondere all'Associazione un contributo annuale non superiore a complessivi €. 1.500,00 nel rispetto del principio dell'effettività delle spese sostenute.

3. Il contributo sarà erogato in due rate uguali, la prima entro i primi tre (3) mesi dell'anno di gestione di riferimento, la seconda su presentazione del consuntivo delle spese di gestione dell'anno appena concluso. Le spese sostenute dovranno essere documentate mediante la presentazione di regolari fatture o altre pezze giustificative.

Articolo 7 - Gestione gettoniere impianti di illuminazione

1. L'Associazione si assume la responsabilità della gestione delle gettoniere presenti nell'area verde relative ai campi di pallavolo e pattinaggio/basket.

Dovrà provvedere alla distribuzione e alla raccolta dei gettoni necessari al funzionamento degli impianti di illuminazione, con propri associati o presso punti vendita locali individuati dall'Associazione stessa e comunicati al Comune all'atto di sottoscrizione della convenzione.

2. L'Associazione dovrà altresì provvedere all'incameramento diretto anche

presso i punti vendita individuati del corrispettivo dei gettoni acquistati dagli utenti. I proventi saranno a totale ristoro delle spese di illuminazione.

3. L'Associazione dovrà produrre puntuale rendiconto dell'attività specificata nei commi 1 e 2 del presente articolo, che sarà parte integrante del Bilancio Consuntivo di cui alla lettera o) dell'art. 5.

Articolo 8 - Responsabilità dell'Associazione.

1. L'Associazione per tutta la durata della convenzione assume la responsabilità in ordine a qualsiasi atto o fatto che possa verificarsi in dipendenza dell'uso degli impianti e dei locali e che provochi danni a persone o cose (a titolo di esempio non esaustivo: per la presenza di elementi ingombranti collocati nell'area e non rimossi adeguatamente, per mancanza tempestiva di segnalazione di guasti, anomalie, malfunzionamenti o fonti di pericolo) quale conseguenza di negligenza, imperizia ed imprudenza nel compimento di operazioni connesse alla gestione dell'area da parte di coloro che operino per conto dell'Associazione.

2. A garanzia di quanto previsto dal precedente comma 1, l'Associazione si impegna a stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi per i danni a persone o cose in dipendenza dell'uso degli impianti e dei locali con massimale non inferiore a €. 3.000.000,00.

3. L'Associazione non risponderà invece di eventuali danni dovuti a calamità naturali (eventi atmosferici) o derivanti da atti vandalici per i quali il Comune dà atto di avere stipulato idonea polizza.

Articolo 9 - Interventi sulle strutture

1. E' fatto esplicito divieto all'Associazione, agli utenti e ai soggetti ad esso afferenti, in genere, di effettuare in proprio o per mezzo di terzi qualsiasi

intervento o lavoro che modifichi la struttura, le attrezzature o le suppellettili dell'immobile oggetto della convenzione, in assenza di preventiva autorizzazione Comunale.

2. Qualsiasi intervento innovativo su immobili e attrezzature concessi in uso all'Associazione dovrà essere preventivamente autorizzato per iscritto dal Comune, proprietario dell'impianto, in base a riconosciuta pubblica utilità delle opere.

3. Proposte di miglioramento finalizzate alla realizzazione all'ampliamento ovvero inerenti la manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia sugli immobili, impianti e pertinenze in gestione potranno essere avanzate, tramite puntuali progetti da porre all'attenzione del Comune.

4. Le parti si danno reciprocamente atto che i progetti presentati potranno essere modificati in base alle analisi dei competenti uffici tecnici comunali incaricati.

5. A fronte dei progetti approvati in base al riconosciuto pubblico interesse, il Comune potrà erogare un contributo fino al limite del 50% dell'importo dei lavori da corrispondere per fasi di realizzazione, attestate dal Direttore dei Lavori e legale rappresentante pro tempore dell'Associazione.

6. Per ogni intervento dovrà essere sottoscritta apposita convenzione che preveda: responsabili di progettazione e di esecuzione delle opere, tempi di realizzazione, garanzie tecniche e finanziarie delle parti, importo e modalità di erogazione dei contributi.

7. Gli interventi e lavori dovranno avvenire a cura dell'Associazione, con mezzi propri.

8. L'Associazione in relazione alle opere e manufatti realizzati offrirà la più ampia garanzia della corretta esecuzione, fornendo i necessari certificati di regolare esecuzione e le attestazioni di conformità delle opere alle regole dell'arte in base alla normativa vigente per le opere pubbliche.

9. Qualsiasi lavoro di miglioramento degli stabili, degli impianti e delle pertinenze in dotazione al gestore entrerà a far parte del patrimonio del concedente, senza che l'Associazione possa pretendere compensi o rimborsi di qualsiasi genere e per qualsiasi titolo, se non preventivamente concordati con il Comune.

Articolo 10 - Verifiche e controlli

1. Il Comune si riserva la facoltà di verificare il rispetto degli elementi di disciplina definiti nella presente convenzione per tutto il periodo di durata della gestione, anche mediante controlli specifici, affidati a propri incaricati, i quali avranno libero accesso all'immobile in ogni orario.

Articolo 11 - Pubblicità commerciale

1. L'Associazione è autorizzata ad effettuare in forma sonora e visiva la pubblicità commerciale all'interno dell'impianto osservando tutte le prescrizioni regolamentari e le leggi vigenti con l'unico onere di provvedere al pagamento della tassa di pubblicità, se dovuta.

2. L'installazione e l'ubicazione di strutture ed impianti per la pubblicità visiva (tabelloni, striscioni, stendardi, schermi, ecc.) dovrà avvenire in conformità alle prescrizioni dettate dall'Ufficio Tecnico Edilizia Privata.

3. Il Comune si riserva di esporre e di far esporre all'interno dell'impianto, cartelloni pubblicitari a scopo ricreativo, culturale e sociale, senza che nulla sia dovuto all'Associazione.

Articolo 12 - Decadenza, risoluzione e rescissione della gestione. Clausola risolutiva espressa. Revoca

1. L'accertamento di reiterate violazioni di normative e degli obblighi previsti dalla presente convenzione, nonché la reiterata ed ingiustificata mancata concessione, anche parziale, degli impianti al Comune, ad altri sodalizi sportivi o ricreativi operanti anche in altri Comuni o a privati, determina la facoltà per il Comune di rescindere la presente gestione, ferme restando tutte le eventuali possibili azioni di richiesta di risarcimento danni che il Comune intenda promuovere.

2. A fronte di rilevanti esigenze di pubblico interesse, il Comune può, con provvedimento motivato, revocare la presente gestione, dandone adeguato preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni all'Associazione e senza che ciò comporti alcun diritto di risarcimento per il gestore.

3. A fronte di motivate esigenze l'Associazione potrà recedere dalla presente gestione, inviando richiesta scritta con un preavviso di almeno sei (6) mesi.

In tal caso la parti convengono fin d'ora che non verrà corrisposta la seconda rata di cui all'art. 6.

Articolo 13 - Forma e spese inerenti la gestione

1. Il presente atto è redatto in forma di scrittura privata non autenticata, salvo il caso di realizzazione di opere in conto capitale.

2. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, comprese quelle eventuali per la registrazione, saranno a carico della parte Pubblica.

Articolo 14 - Privacy

1. Ai sensi del Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali), il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è

finalizzato alla redazione del presente atto, in base alle vigenti norme in materia ed avverrà presso il Comune di Pieve di Soligo, anche con l'utilizzo di procedure informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento dei dati è obbligatorio. Si fa rinvio agli articoli 15 e ss. del predetto Reg. UE circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.

Il titolare del trattamento è il Comune di Pieve di Soligo.

I dati di contatto del responsabile della protezione dei dati - DPO, sono i seguenti: Fabio Balducci Romano, Via Savorgnana 20, 33100 Udine – Tel. 0432229080 – Cell. 3403666567 – Mail: fabio.balducci@gmail.com - PEC: fabio.balducciromano@avvocatiudine.it.

I dati saranno conservati per il tempo previsto dalla normativa in materia.

Articolo 15 - Disposizioni finali e di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente gestione si farà riferimento alle disposizioni di legge, di regolamento e alle deliberazioni comunali vigenti, in quanto applicabili e compatibili con la materia trattata.

Letto, confermato e sottoscritto.

COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO

(dott.ssa Angela Tomasi)

(sig. _____)